



COMUNE DI VILLA D'ALMÈ

PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO

**in materia di interventi, servizi
e prestazioni di welfare e criteri
di compartecipazione
degli utenti al costo dei servizi**

Approvato con deliberazione del

Consiglio Comunale n. 28 del 22/10/2018

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Principi, oggetto, finalità

1. Il presente regolamento disciplina i principi e le modalità di erogazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni di welfare assicurati dal Comune e ne definisce i criteri di compartecipazione al costo.
2. Per interventi, servizi e prestazioni di welfare si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione dei servizi gratuiti e/o pagamento, o di prestazioni professionali destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà, che le persone incontrano nel corso della loro vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione di giustizia.
3. Nel rispetto dei principi di equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza, presa in carico personalizzata e continuativa, libertà di scelta e al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, il Comune, nei limiti delle proprie competenze, garantisce l'erogazione:
 - a) dei servizi che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m), Costituzione;
 - b) dei servizi definiti dalla Regione quali livelli ulteriori – rispetto a quelli essenziali individuati dallo Stato – da garantire nel territorio regionale;
 - c) dei servizi definiti dal Comune medesimo quali livelli ulteriori rispetto a quelli di cui alle lett. a) e b) da garantire nel territorio comunale.
4. Sono riconosciute e promosse la sperimentazione di unità di offerta sociali e di modelli gestionali innovativi e in grado di rispondere a nuovi bisogni dei cittadini che si trovino in condizione di fragilità.
5. Il Comune determina, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, gli obiettivi di sviluppo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario, sulla base dei bisogni del territorio e compatibilmente con gli equilibri di bilancio e l'organizzazione territoriale dei servizi.
6. A garanzia degli equilibri di Bilancio, le nuove tariffe applicate in relazione all'ISEE dei richiedenti, devono tendenzialmente assicurare un gettito di entrate corrispondenti alle previsioni di Bilancio.
7. Per i contributi economici, è consentito sospendere l'ammissione alle prestazioni dei richiedenti, qualora gli stanziamenti risultino insufficienti e non sia possibile effettuare variazioni in aumento.
8. Il presente regolamento si applica ai servizi sociali ed educativi del territorio comunale, sia gestiti in forma singola, sia in forma associata tramite convenzione tra Comuni e/o tramite conferimento all'Azienda, quale ente strumentale del territorio.

Articolo 2 – Informazione

1. Attraverso il servizio di segretariato sociale, il Comune garantisce ai propri cittadini la più ampia informazione in relazione alla predisposizione del progetto personalizzato, agli interventi e ai finanziamenti erogabili, anche da parte di altri enti, nonché ai criteri di compartecipazione al costo.

Articolo 3- Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, per la definizione di soggetti erogatori, dell'utenza¹, della qualificazione delle prestazioni e dello strumento di misurazione della capacità economica della stessa, si fa espresso rinvio alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Articolo 4 - Accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e priorità

1. Accedono alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale:²
 - a) i cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione europea (UE) residenti nel Comune;
 - b) i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti all'UE, in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario³, gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale, residenti nel Comune;
 - c) le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio del Comune, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della Regione o dello Stato di appartenenza, riservandosi di promuovere azione di rivalsa per il recupero dei costi sostenuti al Comune di residenza o ente titolare nel frattempo individuato. Sono sempre garantite la tutela della maternità consapevole e della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore.
2. In base agli indirizzi dettati dalla Regione e ai parametri di seguito definiti, accedono prioritariamente alla rete delle unità d'offerta sociali le persone in condizioni di povertà o con reddito insufficiente, nonché le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione, nonché quelle sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.
3. Per le persone temporaneamente presenti, il Comune ove possibile attiva interventi atti a fronteggiare le situazioni di bisogno emergenziale a favore delle persone medesime, dandone notizia tempestiva agli enti competenti, individuati secondo la normativa vigente, e richiedendo a tali enti l'assunzione del caso e dei relativi oneri assistenziali, il rimborso degli oneri sostenuti e riservandosi di promuovere azione di rivalsa per il recupero dei costi sostenuti.

Articolo 5 - Modalità di accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale

1. L'accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale può avvenire su richiesta dell'utenza ovvero su segnalazione di altri servizi coinvolti ovvero ancora per disposizione dell'autorità giudiziaria. È fatta salva la possibilità che altri soggetti, diversamente qualificati (ad esempio il convivente more uxorio, altri cittadini, ecc.) segnalino situazioni meritevoli di valutazione autonoma da parte dei servizi sociali comunali. È fatta altresì salva, nei casi previsti dalla legge, l'attivazione d'ufficio da parte dei servizi medesimi, sulla base di informazioni acquisite nell'esercizio della propria funzione.

¹ Con il termine "utenza" si intende, in relazione alla richiesta presentata e/o alla prestazione effettivamente erogata, il richiedente ovvero il beneficiario.

² Secondo quanto disposto dall'articolo 6 della Legge Regionale 12 marzo 2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario".

³ Ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".

2. Il servizio sociale, qualora la richiesta provenga da soggetto diverso rispetto al beneficiario o rappresentante legale e si renda necessaria l'attivazione di un intervento assistenziale, informa il diretto interessato, acquisendone il consenso, salvo il caso in cui ciò non sia previsto, sia ritenuto inopportuno ovvero sia pregiudizievole per l'utente.
3. Il procedimento amministrativo per l'ammissione agli interventi e ai servizi alla persona qui disciplinati prende avvio con la presentazione dell'istanza di parte o con l'attivazione della procedura d'ufficio.
4. La documentazione richiesta a corredo della domanda di accesso è limitata alle certificazioni e informazioni che non possono essere acquisite direttamente dall'ente, in conformità a quanto previsto dall'art. 18, comma 2, legge n. 241/1990. Il Comune ha la facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile ai fini dell'istruttoria della domanda. La documentazione, ove ricorrano i presupposti di legge, si intende prodotta anche mediante autocertificazione. La domanda può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che l'interessato ritiene utili ai fini della valutazione della richiesta. Nel caso in cui il cittadino presenti una documentazione incompleta o carente degli elementi previsti, non si dà seguito all'istanza, salvo integrazione da parte del cittadino a seguito di richiesta dei servizi sociali competenti.
5. L'ammissione alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale è valutata dal servizio sociale, ad esclusione di servizi, interventi o prestazioni le cui condizioni di ammissione siano predeterminate normativamente e non comportino alcuna valutazione discrezionale.
6. Qualora il Servizio Sociale del Comune non sia in grado di far fronte alle istanze pervenute e ritenute ammissibili, viene redatta una lista d'attesa graduata ai fini dell'accesso all'intervento o al servizio, graduata rispetto al bisogno e formulata tenendo conto della presenza dei seguenti indicatori di fragilità:
 - a) Rischio sociale elevato;
 - b) Assenza di rete familiare ed amicale;
 - c) Famiglie monogenitoriali;
 - d) Situazione di effettiva precarietà economica;
 - e) Famiglie che stanno sostenendo un carico assistenziale da molto tempo;
 - f) Famiglie che non beneficiano di altri contributi economici finalizzati alla prestazione di cui si intende fruire.
7. Precede il nucleo con il maggior grado di bisogno, definito in base al maggior numero di indicatori che presenta. In caso di nuclei con pari indicatori di fragilità, viene applicato l'ordine cronologico della domanda.
8. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma, con provvedimento finale dell'ufficio competente è disposta l'ammissione ovvero il diniego motivato all'accesso al servizio. Detto provvedimento finale, in caso di ammissione, stabilisce altresì, per ciascun intervento, la tariffa applicata.

TITOLO II

COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI

Articolo 6 - Disposizioni comuni in tema di compartecipazione alla spesa

- 1 Costituisce principio generale, salvo diversa disposizione normativa, che chiunque usufruisca di prestazioni sociali agevolate, prestazioni agevolate di natura sociosanitaria e prestazioni agevolate rivolte a minorenni⁴ sia tenuto, in tutto o in parte, a sostenerne il costo.⁵
2. I criteri di compartecipazione al costo sono definiti:
 - a) dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, dai relativi provvedimenti attuativi e, in generale, dalla normativa statale in materia di ISEE;⁶
 - b) dalla normativa regionale in materia;
 - c) dalle disposizioni del presente regolamento.
3. L'ammontare della compartecipazione viene indicato nel progetto individualizzato che viene sottoscritto dalle parti: utente/familiari, servizio sociale comunale, ente gestore. In caso di servizi a domanda individuale che non comportino la definizione di un progetto, l'ammontare della compartecipazione viene comunicata al cittadino al momento della conferma dell'ammissione al servizio.
4. Ove resti inadempito l'obbligo di cui al comma 1, previo invio di formale lettera di messa in mora, l'Amministrazione Comunale può attivare tutti gli strumenti agibili ai sensi di legge al fine di soddisfare il proprio diritto di credito nei confronti della parte morosa.
5. È altresì possibile l'interruzione a causa di morosità delle prestazioni erogate, purché ciò avvenga nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel pieno rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti ai soggetti deboli. Nel caso in cui sia necessario assicurare taluna prestazione è possibile inoltre valutare una riduzione delle ore di servizio settimanali e/o complessive previste.

Articolo 7 - Definizione della compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi

1. Per la determinazione della compartecipazione al costo dei servizi da parte dell'utenza, di norma si utilizza la seguente formula matematica:

$$\text{Compartecipazione utente} = \frac{(ISEE \text{ utenza} - ISEE \text{ iniziale})}{(ISEE \text{ finale} - ISEE \text{ iniziale})} \times (\text{Tariffa massima} - \text{Tariffa minima}) + \text{Tariffa minima}$$

2. Ai fini della suindicata formula, si intende per:

– *compartecipazione utente*: quota parte del costo del servizio a carico dell'utenza;

⁴ Per le definizioni di dette prestazioni, si rinvia a quanto previsto all'art. 1 del D.P.C.M. n. 159/2013.

⁵ V. la Legge Regionale 12 marzo 2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario".

⁶ All'art. 2 comma 1 del D.P.C.M. n. 159/2013, infatti, è previsto che "La determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei Comuni".

- *ISEE utenza*: è il valore dell'ISEE rapportato alla composizione del nucleo familiare rilevante differenziato per le specifiche prestazioni⁷.
 - *ISEE iniziale*: è il valore al di sotto del quale l'utenza è esentata dalla compartecipazione al costo dei servizi;
 - *ISEE finale*: è il valore oltre il quale è richiesto all'utenza di farsi carico della quota massima di compartecipazione alla spesa;
 - *tariffa minima di compartecipazione alla spesa*: è il valore minimo di compartecipazione al costo del servizio;
 - *tariffa massima di compartecipazione alla spesa*: è il valore massimo di compartecipazione al costo del servizio.
3. Nel rispetto della normativa vigente, la Giunta Comunale provvede annualmente a determinare, anche sulla base di una proposta dell'Assemblea dei Sindaci:
 - a) con riferimento all'elenco delle prestazioni di sostegno economico: le relative soglie ISEE di accesso;
 - b) con riferimento ai servizi per i quali è prevista una tariffa di contribuzione a carico dell'utenza: l'ISEE finale, l'ISEE iniziale, la tariffa massima e la tariffa minima di compartecipazione alla spesa.
 4. Nel caso in cui si ravveda l'opportunità, al fine di garantire un'azione amministrativa efficace ed efficiente e al tempo stesso si voglia garantire un sistema il più possibile equo di compartecipazione al costo a carico degli utenti, la Giunta Comunale può adottare, in deroga a quanto stabilito al precedente comma 1, la metodologia a fasce/scaglioni oppure in casi particolari un sistema misto. In tal caso la Giunta Comunale avrà cura di avvicinarsi il più possibile al sistema di calcolo di progressione lineare o comunque garantire una progressione nel sistema di tariffazione (per esempio prevedendo un numero congruo di fasce/scaglioni).
 5. Il servizio sociale, anche in applicazione degli articoli 3 e 6 del D.P.C.M. 159/2013, in casi eccezionali, previa adeguata istruttoria e a seguito di proposta motivata, può proporre alla Giunta Comunale l'esonero/riduzione della quota a carico dell'utenza, disposta con apposito provvedimento, per le situazioni di particolare gravità, che presentano un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali il servizio erogato costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.
 6. Su proposta motivata del servizio sociale, nel caso di indifferibilità ed urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere a se stessi, sono predisposti gli opportuni provvedimenti di tutela, indipendentemente dal perfezionamento di tutta l'ordinaria istruttoria amministrativa, fatto salvo il successivo recupero delle somme anticipate dall'Amministrazione comunale e risultanti a carico dell'utenza.
 7. il sistema di compartecipazione al costo dei servizi e le relative tariffe sono pubblicate sul sito dell'ente e comunicate all'utenza al momento della presentazione della domanda di accesso.
 8. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il fruitore non presenti la dichiarazione sostitutiva unica ai fini I.S.E.E., il Comune provvederà ad applicare la compartecipazione massima prevista per la fruizione medesima.
 9. L'agevolazione decorre dalla data di avvio della prestazione fatte salve diverse decisioni da parte della Giunta comunale e/o da parte di altri Enti.
 10. Nel caso di utilizzo di un'attestazione ISEE con annotazioni, il cittadino è ammesso alla prestazione sociale agevolata, ma deve produrre idonea documentazione entro 30 giorni a dimostrazione della veridicità di quanto dichiarato nella DSU. La mancata presentazione della documentazione ovvero la conferma del dato in possesso alla banca dati dell'Agenzia delle

⁷ Così come previsto dall'art. 2 comma 4 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e dalla normativa regionale in materia.

Entrate o dell'INPS, comporta la decadenza dal beneficio e la restituzione di quanto indebitamente beneficiato, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 38 DL 78/10, richiamate dal DPCM 159/13.

11. A norma dell'art. 10 comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il cittadino presenti una nuova dichiarazione sostitutiva unica, al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione e sino alla conclusione della erogazione della prestazione se legata all'anno scolastico (es. mensa, trasporto) ovvero sino al 15 gennaio dell'anno successivo. In tale ultimo caso il termine è differito al 28 febbraio al fine di consentire all'utenza di ottenere il rilascio della nuova attestazione, parimenti viene differita anche l'applicazione della nuova tariffa.
12. Nel caso in cui la prestazione venga erogata a favore di un utente non residente ma domiciliato, il Comune provvederà ad applicare il costo totale della prestazione, senza agevolazione alcuna.

Articolo 8 – Determinazione del contributo per l'integrazione di rette dei servizi residenziali a ciclo continuativo per persone anziane, disabili e in situazione di emarginazione

1. Per le persone anziane, disabili e/o a rischio di emarginazione, che necessitano di accoglienza in struttura residenziale a ciclo continuativo e non siano in grado di sostenere autonomamente il valore della quota sociale della retta, il Comune, nei limiti delle disponibilità di bilancio, garantisce un intervento economico integrativo finalizzato al pagamento parziale della quota sociale della retta.
2. L'erogabilità dell'integrazione comunale è limitata a coloro che presentano un ISEE inferiore alla soglia ISEE definita annualmente dalla Giunta comunale per ogni tipologia di servizio residenziale. Di norma l'ISEE di riferimento è quello socio-sanitario residenziale: in mancanza del requisito soggettivo è possibile presentare l'ISEE ordinario, fatto salvo l'impegno ad aggiornare il dato ISEE non appena disponibile la certificazione di cui alla tab. all. 3 al DPCM 159/13.
3. La misura dell'intervento economico integrativo comunale e della quota per spese personali è definita all'interno del progetto personalizzato di cui all'art. 14 della L. 328/00 sulla base dell'ISEE⁸ dell'utenza, considerando la natura e lo scopo delle indennità eventualmente percepite, delle pensioni, delle rendite, nonché delle reali esigenze della persona anche in relazione al patrimonio personale ed ai servizi offerti dalla struttura ospitante.
4. Dal punto di vista economico, costituiscono tipici contenuti del progetto personalizzato di intervento, senza pretesa di esaustività: il valore dell'integrazione economica comunale riferita al pagamento della quota sociale della retta; il valore della quota sociale della retta a carico dell'utenza; il valore della somma mensile da lasciare nella disponibilità del ricoverato; la riduzione della quota sociale a carico dell'utenza per gli eventuali rientri in famiglia.
5. Il progetto personalizzato viene periodicamente verificato anche nella sua componente economica. La rideterminazione viene effettuata annualmente in funzione del variare delle disponibilità economiche, dell'attestazione ISEE, dell'aggiornamento della quota sociale e del variare delle esigenze della persona. Qualora una delle indennità derivanti da una delle condizioni di cui alla colonna "Non autosufficienza" della tabella rappresentata all'Allegato 3 del D.P.C.M. n. 159/2013 subentrasse successivamente all'ingresso in struttura, si procederà alla rideterminazione dell'intervento stesso, con decorrenza dalla data di validità dell'indennità stessa, inclusi eventuali periodi arretrati.

⁸ Ai sensi dell' art. 6 -comma 3- del DPCM 159/2013

6. In caso di ISEE elevati e superiori alla soglia di accesso, pur a fronte di una modesta liquidità (mensile), il Comune potrà procedere ad accordi con l'utenza finalizzati all'alienazione/utilizzo di eventuali beni, mobili o immobili, fermo restando che il ricavato sia opportunamente vincolato al pagamento della retta. Qualora l'utenza non consenta alla stipulazione di tali accordi e si dovesse concretare un obbligo di intervento comunale a titolo integrativo, l'integrazione/pagamento integrale della quota sociale da parte del Comune, è da considerarsi quale anticipazione comunale, con conseguente titolo, in capo al Comune, di rivalersi sui beni della persona ricoverata, anche in sede successoria.

TITOLO III

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA E CERTIFICAZIONE ISEE

Articolo 9 – Validità delle dichiarazioni sostitutive uniche (DSU)

1. Come previsto dall'art. 10, comma 1, del citato D.P.C.M. 159/2013 e s.m.i., la dichiarazione sostitutiva unica ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo.
2. Le agevolazioni concesse per i servizi che seguono un calendario scolastico e/o educativo, restano confermate fino alla fine dell'anno scolastico o educativo, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale.
3. Le agevolazioni concesse per gli altri servizi, restano confermate fino alla scadenza del beneficio stesso e comunque non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo.
4. Ai fini del mantenimento delle agevolazioni, i cittadini interessati presentano la nuova DSU entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno.
5. Sino a quella data sono mantenute inalterate le agevolazioni concesse. La mancata presentazione di una nuova DSU comporta la decadenza dall'agevolazione e/o beneficio economico.

Articolo 10 – Assenza o incompletezza della DSU

1. Nel caso in cui il cittadino non presenti la dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE, il Comune provvederà ad applicare la compartecipazione massima prevista.

Articolo 11 – ISEE Corrente

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013, il cittadino può richiedere il calcolo dell'ISEE corrente con riferimento a un periodo di tempo più vicino al momento della richiesta della prestazione, al fine di tener conto di eventuali rilevanti variazioni nell'indicatore.
2. Gli effetti delle attestazioni I.S.E.E., rilasciate secondo le predette modalità previste dall'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013, mantengono la loro validità anche dopo il periodo di due mesi, sussistendo l'invarianza delle condizioni, e comunque non oltre il periodo di sei mesi.
3. Gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno, ai fini della rideterminazione delle agevolazioni, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione.

Articolo 12 – Effetti di una nuova dichiarazione sostitutiva unica

1. Qualora il cittadino presenti una nuova dichiarazione sostitutiva unica, ai sensi dell'art. 10 comma 2 del D.P.C.M. 159/2013, al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo rispetto alla data di presentazione.
2. Il Comune può richiedere una nuova dichiarazione sostitutiva unica, nel caso di variazione del nucleo familiare; gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della DSU richiesta.

Articolo 13 - Attestazioni di abbandono e/o di estraneità economica-affettiva

1. Il D.P.C.M. n.159/2013 prevede che la pubblica autorità competente in materia di servizi sociali accerti:
 - lo stato di abbandono del coniuge non convivente (art.3, comma 3, lettera e, del DPCM n. 159/2013);
 - l'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del figlio nei confronti del genitore per le prestazioni di natura socio sanitaria a carattere residenziale (art. 6, comma 3, lettera b, punto 2, del DPCM n. 159/2013);
 - l'estraneità dei genitori non coniugati e non conviventi per le prestazioni rivolte a minorenni (art.7, comma 1, lettera d, del DPCM n. 159/2013).

a) Abbandono del coniuge

1. L'articolo 3, comma 3 lettera e) del D.P.C.M. 159/2013 evidenzia che quando "sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di Servizi sociali" i coniugi, che hanno diversa residenza, costituiscono nuclei familiari distinti.
2. Il coniuge che intenda far valere la situazione di "abbandono", dovrà presentare idonea istanza al Dirigente/Responsabile dei Servizi Sociali del Comune, diretta ad accertare lo stato di abbandono dell'altro coniuge. Allo scopo, dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, corredata da almeno uno dei documenti di seguito elencati:
 - ✓ Copia della querela di parte, ai sensi dell'articolo 570 del Codice penale "*Violazione degli obblighi di assistenza familiare - Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbandone una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da 103 euro a 1.032 euro. Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:*
 - 1) *malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge;*
 - 2) *fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.*

Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge.";
 - ✓ Copia di denuncia alla Questura ovvero alla Stazione Carabinieri territorialmente competente di avvenuto abbandono e/o scomparsa del coniuge;
 - ✓ Copia di segnalazione di irreperibilità all'Anagrafe del Comune di residenza, ai fini della cancellazione per presunta irreperibilità, ai sensi dell'art. 11, lettera c) del D.P.R. 223/1989.
3. A seguito di istruttoria e previa relazione dell'Assistente Sociale di riferimento, il Dirigente/Responsabile dei Servizi Sociali del Comune certifica l'eventuale stato di abbandono, entro il termine massimo di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.
4. In seguito alla mancanza di elementi probatori, dovuti anche alla incompletezza della documentazione presentata e della impossibilità di accertare il reale stato di abbandono, il Dirigente/Responsabile dei Servizi sociali del Comune comunica, entro il termine massimo di trenta giorni, l'impossibilità a rilasciare certificazione dello stato di abbandono.

b) Estraneità affettiva

1. Nel caso di prestazioni agevolate di natura socio sanitaria, di cui all'art. 6, comma 3 del D.P.C.M. 159/2013 si evidenzia che in caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, *"l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza"*.
2. La componente non è calcolata quando risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di Servizi Sociali la estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici.
3. Ciò premesso, il figlio che intenda far valere la situazione di "estraneità", dovrà presentare idonea istanza al Dirigente/Responsabile dei Servizi sociali del Comune, diretta ad accertare lo stato di "estraneità" nei confronti del/dei genitore/i. Allo scopo, dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, circa la sussistenza ed il persistere della estraneità sia in termini di rapporti affettivi sia in termini di rapporti economici, (da allegare obbligatoriamente), corredata da almeno uno dei documenti di seguito elencati:
 - ✓ Copia della querela di parte, ai sensi dell'articolo 570 del Codice penale;
 - ✓ Copia di denunce e/o procedimenti e/o condanne relativi a maltrattamenti e/o violenze perpetrati dal genitore richiedente nei confronti del/dei figlio/i;
 - ✓ Copia provvedimento di condanna del genitore per comportamenti aggressivi ovvero ingiuriosi ovvero lesivi della persona nei confronti del figlio;
 - ✓ Altra documentazione probatoria.
4. Il Responsabile del Servizio/Dirigente dei Servizi sociali del Comune, a seguito di adeguata istruttoria da parte del Servizio sociale, provvede, entro il termine massimo di sessanta giorni dalla presentazione della istanza:
 - ✓ a dichiarare il sussistere delle condizioni di estraneità, ovvero
 - ✓ a dichiarare il non sussistere delle condizioni di estraneità, ovvero
 - ✓ ad esplicitare l'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità, ferma restando la possibilità di una segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente qualora ricorra una situazione di pregiudizio per il/la beneficiario/a della prestazione.
5. Il Responsabile del Servizio/Dirigente dei Servizi sociali del Comune, può avvalersi della collaborazione degli operatori comunali e di altri servizi, per la raccolta di elementi ed informazioni ai fini dell'accertamento delle condizioni di estraneità.

Articolo 14 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive

1. L'ufficio competente, nel rispetto della normativa vigente, esegue i controlli necessari, diversi da quelli deputati ad altri enti della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, INPS, ecc.), sulla veridicità e completezza delle dichiarazioni presentate.
2. Le modalità di campionamento dei controlli sono stabilite, salvo diversa indicazione normativa, con provvedimento della Giunta comunale.
3. In caso di mendacità della dichiarazione sostitutiva, che non sia riconducibile a mero errore materiale e non sia di entità irrilevante o comunque minima, il dichiarante⁹ decade, nella misura risultante dall'errore, dal beneficio relativo all'agevolazione economica, anche indiretta, ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi di legge e ad eventuali spese.

Nel caso di indebita percezione di una prestazione sociale agevolata sulla base dei dati dichiarati Viene altresì applicata la sanzione, da 500 a 5000 euro, ai sensi dell'articolo 38 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La

⁹ V. l'articolo 75 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 rubricato "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

concreta determinazione della misura viene definita in base ai parametri approvati dalla Giunta nell'atto di cui al precedente comma 2.

È fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti per la violazione delle norme di diritto penale e delle leggi speciali.

4. Nel caso il dichiarante, accorgendosi di aver commesso un errore o un'omissione nella compilazione della dichiarazione, ne dia immediata comunicazione all'ufficio competente, lo stesso provvederà a verificare se, a seguito della correzione dell'errore, sussistono ancora le condizioni che giustificano l'agevolazione, provvedendo eventualmente a recuperare le somme indebitamente riconosciute. L'errore, così tempestivamente segnalato, non determina la necessità di segnalare il fatto all'autorità giudiziaria.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15 - Riservatezza e trattamento dei dati personali

1. Il rispetto della riservatezza dei dati relativi all'utenza e raccolti per l'applicazione del presente regolamento, ivi compresi quelli sensibili, è garantito con l'applicazione delle norme in materia.
2. I dati forniti dall'utenza, oltre che presso la banca dati dell'INPS e l'Agenzia delle Entrate, sono raccolti presso l'ufficio servizi sociali e l'Azienda per gli eventuali servizi alla stessa conferiti, al fine di determinare l'ammissione alle agevolazioni richieste e sono trattati, oltre che a tale scopo, eventualmente anche a fini di statistica, di ricerca e di studio.
3. L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione, a pena di esclusione dall'agevolazione richiesta e di conseguente applicazione della tariffa massima.
4. Sono garantiti all'utenza i diritti e le facoltà stabilite dalle norme di legge.¹⁰

Articolo 16 - Abrogazioni

1. A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato ogni atto che sia in contrasto con il presente regolamento. È abrogata altresì ogni altra disposizione contenuta in altri precedenti regolamenti, e/o altri atti amministrativi incompatibili con quanto disposto con il presente atto.

Articolo 17 – Regolamentazione di servizi

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutti i servizi erogati dal Comune e/o da altri Enti con facoltà di applicare o meno le tariffe agevolate.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa espresso rinvio ai regolamenti comunali adottati per la disciplina e l'accesso ai servizi erogati dal Comune e/o da altri Enti.

Articolo 18 – Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento, ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modifiche e integrazioni e pubblicata sul sito comunale.

Articolo 19- Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera approvativa, salvo diversa disposizione.
2. Le disposizioni di legge emanate successivamente all'approvazione e all'entrata in vigore del presente regolamento, integrano e sostituiscono automaticamente le parti dello stesso eventualmente confliggenti o superate, in attesa della loro formale modificazione.

¹⁰ Nel rispetto delle norme contenute nel Regolamento europeo (General Data Protection Regulation del 27 aprile 2016 n. 679).